



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 138 /13/CSP  
CONVALIDA DELLA DELIBERA N. 91/13/CSP DEL 12 SETTEMBRE 2013  
RECANTE ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ LA 4 ITALIA S.R.L.  
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVI IN AMBITO  
NAZIONALE SHOP IN TV) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI  
CONTENUTE NELL'ART. 5 TER, COMMI 1, 2 LETT. A) E 3 DELLA  
DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

### L'AUTORITA'

NELLA sua riunione della Commissione per i Servizi e i Prodotti del 15 novembre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 177 del 31 luglio 1997 e, in particolare, l'art. 1 comma 6, lett. b), n. 14 e s.m.i.;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante il "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e s. m. i.;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e s. m. i.;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 241 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto 1990 e s.m.i. e in particolare l'art. 21 nonies, comma 2;

VISTA la delibera n. 91/13/CSP datata 12 settembre 2013 che ha irrogato alla società La 4 Italia S.r.l., con sede in Latina alla via Coletta nr. 22, fornitore del servizio di media audiovisivi in ambito nazionale Shop In TV, la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 20.658,00 per la violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 5-ter, commi 1, 2 lett. a) e 3 della delibera n. 538/01/CSP nel corso della programmazione televisiva trasmessa il giorno 25 febbraio 2013;

RILEVATO che la predetta società, nel presentare, con nota acquisita al prot. n. 0052243 di questa Autorità in data 8 ottobre 2013, istanza di annullamento in sede di autotutela della delibera n. 91/13/CSP, ha eccepito quanto segue;

- a) "*la fattispecie in esame che concerne una semplice cessione di ramo d'azienda .....non rientra tra quelle in cui l'Autorità avrebbe dovuto avviare il relativo procedimento autorizzatorio...*";
- b) il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato, in data 26 aprile 2013, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il possesso da parte della cessionaria, Teleitalia S.r.l., di tutti i requisiti di legge richiesti per la voltura dell'autorizzazione rilasciata alla società la 4 Italia S.r.l. per il canale Shop In TV; tale comunicazione "*porterebbe ad escludere qualsiasi responsabilità da parte della La 4 Italia S.r.l....*";

RILEVATO che la Direzione Servizi Media di questa Autorità, con nota (prot. n. 0053228) del 14 ottobre 2013, ha comunicato alla società La 4 Italia S.r.l. motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di riesame sopra menzionata; in particolare, la predetta Direzione, nell'evidenziare che la fattispecie in esame può considerarsi perfezionata ed efficace, solo nel momento in cui il competente Ministero abbia provveduto ad adottare il relativo atto di voltura, ha rilevato proprio la mancata adozione dello specifico atto di voltura relativo al canale Shop In TV da parte del Ministero dello Sviluppo Economico a favore della società Tele Italia S.r.l., e, *in specie*, anteriormente al giorno 12 settembre 2013, data di adozione della delibera n. 91/13/CSP; al contempo, la predetta Direzione ha riconosciuto che l'adozione dell'atto di voltura sopra menzionato non richieda più l'avvio di un subprocedimento autorizzatorio da parte di questa Autorità;

RILEVATO che la società La 4 Italia S.r.l., con appositi scritti difensivi pervenuti in data 23 ottobre 2013 (prot. n. 0054737), nel ribadire la richiesta di annullamento della

delibera n. 91/13/CSP, ha dichiarato che il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto ad adottare apposito atto di voltura relativamente al canale Shop In TV a favore della società Tele Italia S.r.l.;

CONSIDERATO che per costante orientamento giurisprudenziale la voltura, quantunque non incida in modo alcuno sul contenuto del propedeutico provvedimento amministrativo – autorizzazione - che rimane, così, del tutto identico ed invariato, tuttavia, consistendo in un atto di novazione soggettiva del rapporto tra l'Amministrazione e il privato, è necessariamente richiesta ai fini della sostituzione del titolare dell'autorizzazione già esistente (cfr. *C.d.S. sez. V, 15 luglio 1977, n. 785*; *C.d.S. sez. V, 17 marzo 1988, n. 323*; *C.d.S. sez. V, 10 luglio 2000, n. 3854*);

CONSIDERATO che la determinazione del Ministero dello Sviluppo Economico avente ad oggetto la voltura della titolarità dell'autorizzazione di servizi di media audiovisivi e dati destinata alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale per il palinsesto identificato dal marchio Shop In Tv rilasciata alla società La 4 Italia S.r.l. a favore della società Teleitalia S.r.l. risulta adottata solo in data 21 ottobre 2013; in altri termini, allo stato degli atti, dal momento che il titolo autorizzatorio in argomento risulta formalmente volturato dal Ministero competente in favore della società Teleitalia S.r.l. in data successiva al giorno dell'avvenuta infrazione – 25 febbraio 2013 – poi contestata con atto – cont. 44/13/DISM/PROC. 2510/ZD – datato 17 aprile 2013 e notificata in data 3 maggio 2013, la violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 5 ter, commi 1, 2 lett.a ) e 3 della delibera n. 538/01/CSP risulta imputabile alla società La 4 Italia S.r.l.;

CONSIDERATO che il riferimento contenuto nella predetta delibera del 12 settembre 2013 alla necessità di adozione da parte di questa Autorità dell'autorizzazione al trasferimento di proprietà mediante cessione del ramo di azienda per il palinsesto identificato dal marchio Shop In Tv dalla società La 4 Italia S.r.l. a favore della società Teleitalia S.r.l., ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. c) n. 13 della legge 31 luglio 1997 n. 249 richiede l'applicabilità di un atto di sanatoria *sub specie* di convalida, in quanto costituisce un vizio afferente ad aspetti formali del provvedimento adottato, sostanzialmente irrilevante ai fini della decisione presa con l'adozione della delibera n. 91/13/CSP, il cui contenuto, con o senza il predetto erroneo richiamo, non sarebbe stato diverso da quello in concreto adottato;

RAVVISATA, pertanto, l'esigenza di eliminare il solo prefato riferimento contenuto nella delibera n. 91/13/CSP;

RITENUTO che la delibera n. 91/13/CSP del 12 settembre 2013 rimane vigente per le restanti parti non in contrasto con il presente provvedimento in applicazione del principio di economia dei mezzi giuridici e di conservazione degli atti;

RITENUTO di confermare quanto ordinato e ingiunto nei confronti della società La 4 Italia S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivi in ambito nazionale con l'adozione, in data 12 settembre 2013, della delibera n. 91/13/CSP;

VISTA la proposta della Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello relatore, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

#### DELIBERA

1. Di convalidare secondo quanto previsto dall'art. 21 *nonies*, comma 2 della legge 241/90 nei sensi e per i motivi descritti, la delibera n. 91/13/CSP del 12 settembre 2013;
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo; ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104; il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo; la competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. 1) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio;
3. La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 novembre 2013

II PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Sclafani

